



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 88

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Rizzotto, Finozzi, Finco, Ciambetti, Semenzato, Sandonà, Gidoni, Villanova e Riccardo Barbisan

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 novembre 2015.

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Relazione:

La presente proposta di legge ricalca in toto, con alcune modifiche d'aggiornamento, il PDL n. 247, presentato nella 9^a legislatura in qualità di primo firmatario dal Consigliere Regionale Gianpiero Possamai e depositato in data 9 marzo 2012 alla Presidenza del Consiglio. Con la proposta di legge in esame, si vuole superare l'impasse dovuto all'impugnazione della legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 che individuava le attività denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Nell'ultimo decennio, infatti, in Italia e anche nella nostra regione, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale, numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali mediante un approccio globale alla persona e dedicate al raggiungimento, miglioramento e conservazione del benessere psicofisico ed emozionale della persona. Sono in altrettanta crescita gli utenti che si rivolgono ai professionisti di queste pratiche dai quali possano trovare giovamento e miglioramento per la qualità della vita.

Va ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'esistenza di disturbi non classificati dal punto di vista medico, ma che determinano riflessi consistenti sull'equilibrio psicofisico della persona.

La presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro iniziato nella 8^a legislatura e sfociato con la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 "Inerenti per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali", impugnata dal Governo con ricorso alla Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

I motivi del ricorso riguardavano la violazione del principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, come l'individuazione dei relativi albi, ordini o registri è compito riservato allo Stato, residuando alla Regione solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

- 1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;*
- 2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante stimolazione delle risorse vitali della persona;*
- 3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;*
- 4) non interferenza nel rapporto tra professionisti operanti nel settore sanitario e pazienti, astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo e di qualsivoglia altro strumento terapeutico, in quanto estranei alla competenza degli operatori del benessere e bio-naturali.*

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo settore, consentendo di garantire qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori, a tutela dell'utenza.

Tutto ciò in accordo con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale impone al legislatore regionale precisi limiti sulla definizione e sul riconoscimento di una professione, la cui competenza è esclusiva dello Stato. Proprio in questo contesto si inserisce la presente proposta di legge.

Si ricorda, infine che tali discipline sono già state normate dalle regioni Lombardia (legge regionale n. 2/2005) e Toscana (legge regionale n. 2/2005).

Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono sintetizzare le norme in essa previste:

- l'articolo 1 della presente proposta definisce le finalità delle attività denominate discipline del benessere e bio-naturali;*
- l'articolo 2 definisce le discipline del benessere e bio-naturali e gli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;*
- l'articolo 3 individua il percorso di formazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;*
- l'articolo 4 individua le modalità di istituzione del Comitato per le discipline del benessere e bio-naturali che avrà compiti di supporto all'attività della Regione garantendo al proprio interno la massima rappresentatività degli operatori del settore;- l'articolo 5 istituisce l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e relative modalità di iscrizione;*
- l'articolo 6 prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei;*
- l'articolo 7 prevede che, in sede di prima applicazione della normativa in discorso, gli operatori che abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi stabiliti dal Comitato, possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale. Inoltre, viene riconosciuto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano svolto professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 5;*
- l'articolo 8 disciplina la norma finanziaria.*

DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIO-NATURALI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, con lo scopo di promuovere e conservare il benessere e la migliore qualità della vita, individua con la presente legge, le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali, al fine di assicurare ai cittadini un esercizio corretto e professionale e di valorizzare l'attività degli operatori delle stesse.

Art. 2 - Definizioni.

1. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali, consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere globale e sono fondate su alcuni principi guida, in particolare sui seguenti:

- a) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
- b) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- c) importanza dell'educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

2. Tali pratiche non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi naturali, senza interferire nel rapporto tra medici e pazienti e senza ricorrere all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

3. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali è la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo inteso come entità globale ed indivisibile, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggior consapevolezza dei propri comportamenti, per stimolare le risorse vitali della persona. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci.

Art. 3 - Formazione.

1. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 dell'articolo 5, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modificazioni.

Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, di concerto con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, di concerto con l'Assessore regionale all'Istruzione - Formazione - Lavoro e Pari Opportunità, ed è composto da:

- a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria, o un suo delegato;
- b) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, o un suo delegato;
- c) tre rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative;
- d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- e) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale;
- f) due rappresentanti delle categorie sindacali nazionali rappresentanti in materia delle discipline del benessere e bio-naturali;
- g) un componente di parte medica designato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale a livello regionale;

3. In sede di prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 3, procede:

- a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
- b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in regione Veneto;
- c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
- d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.

5. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera e), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
- b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentale ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di frequenza.

Art. 6 - Intese interregionali.

1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione dell'elenco regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, documentabili con attestati formativi attinenti le discipline del benessere e bio-naturali, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all'articolo 3 della presente legge, quantificato in euro 50.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Formazione.....	3
Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio- naturali.	3
Art. 5 - Elenco degli operatori in discipline del benessere e bio- naturali.	4
Art. 6 - Intese interregionali.....	5
Art. 7 - Norma transitoria.	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5